

11-5-92

Decreto N. 25289

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
----- * -----
Assessorato dei Lavori Pubblici
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI

**DI CONCERTO CON L'ASSESSORATO DELLE FINANZE,
ENTII LOCALI E URBANISTICA**

VISTI gli art. 3 e 6 dello Statuto Speciale della Sardegna (L.C. 26.2.1948, n. 3);

VISTE le norme di attuazione approvate con D.P.R. 19.5.1949, n. 250, D.P.R. 19.5.1950, n. 327 e D.P.R. 25.5.1975, n. 480;

VISTA l'istanza in data 30.5.1978 della Ditta ENIMONT ANIC S.r.l. con sede in Assemini - Zona Industriale, intesa ad ottenere la concessione di derivare dai pozzi P7-P8-P9-P10-P11-P12 in agro di Assemini l/sec. 94 (novantaquattro) d'acqua per uso industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale furono presentate opposizioni o reclami per effetto del quale è stato richiesto il parere del Comitato Tecnico dei LL.PP. che ha espresso parere favorevole alla concessione alla derivazione a favore della Ditta ENIMONT ANIC S.r.l. respingendo tutte le opposizioni, con voto del 5.3.1991;

RITENUTO che la competenza della derivazione è stata determinata in misura non superiore a l/sec. 94 (novantaquattro) di acqua per soddisfare i fabbisogni per uso industriale;

VISTO il disciplinare n. 25117 di repertorio del 7.6.1991 predisposto dal Servizio del Genio Civile di Cagliari contenete gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. dell'11.12.1933, n. 1775 e leggi e disposizioni successive;

VISTO il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con D.P.R. del 14.2.1970, n. 1285, per le parti ancora in vigore;

VISTA la L. n. 24.2.1975, n. 39, sulla disciplina delle acque e degli impianti elettrici;

D E C R E T A

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta ENIMONT ANIC S.r.l. con sede in Assemini - Zona Industriale di derivare dai pozzi P7-P8-P9-P10-P11-P12 in comune di Assemini località Zona Industriale l/sec. 94 (novantaquattro) per uso industriale atta a soddisfare gli usi preposti.

Art. 2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) continuo con inizio dalla data impressa nel presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel già citato disciplinare, verso

il pagamento del canone / annuo di lire 1.410.000 (unmilionequattrocentodiecimila) da introitare sul Capitolo n. 32601 del bilancio di competenza 1992 e corrispondenti capitoli dei bilanci annuali successivi, ed il versamento di lire 250.000 per spese generali di controllo della derivazione (art. 225 T.U. n. 1775/1933).

Tale versamento, annuo anticipato sarà effettuato presso la Tesoreria Regionale (B.N.L. di Cagliari) sul c/c postale n. 4093, con imputazione al capitolo 31102 del bilancio d'entrata 1992 e corrispondenti capitolo degli anni successivi.

L'importo di tale versamento potrà essere modificato a discrezione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per avvenute modificazioni in aumento o diminuzione delle spese per le quali esso avviene.

La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa al SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI- Assessorato dei Lavori Pubblici per il primo versamento non oltre trenta giorni dalla data di notifica del decreto di concessione, e per gli anni seguenti entro la prima decade di febbraio.

I pagamenti suddetti decorreranno dalla data del presente Decreto.

Il presente Decreto, con un estratto del disciplinare di concessione per le parti relative ai diritti dei terzi ed all'interesse pubblico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Servizio del Genio Civile di Cagliari dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Cagliari, 18 MAG. 1992

18/6/92

L'ASSESSORE EE.LL.
FINANZE ED URBANISTICA
(Antonio SATTIA)

AS

L'ASSESSORE DEI LL. PP.
(Dott. Isauro BAGHINO)

[Handwritten signature]



Dott. G. Serra/CS
S.O.C. CA Coord. Serv.: Ing. M. Deplano
File:DEC_D_OP

G

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
----- * -----
Assessorato dei Lavori Pubblici
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI

DI CONCERTO CON L'ASSESSORATO DELLE FINANZE,
ENTI LOCALI E URBANISTICA

VISTI gli art. 3 e 6 dello Statuto Speciale della Sardegna (L.C. 26.2.1948, n. 3);

VISIE le norme di attuazione approvate con D.P.R. 19.5.1949, n. 250, D.P.R. 19.5.1950, n. 327 e D.P.R. 25.5.1975, n. 480;

VISTA l'istanza in data 30.5.1978 della Ditta ENIMONT ANIC S.r.l. con sede in Assemini - Zona Industriale, intesa ad ottenere la concessione di derivare dai pozzi U2-U3-U4 in agro di Assemini l/sec. 94 (novantaquattro) d'acqua per uso industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale furono presentate opposizioni o reclami per effetto del quale è stato richiesto il parere del Comitato Tecnico dei LL.PP. che ha espresso parere favorevole alla concessione alla derivazione a favore della Ditta ENIMONT ANIC S.r.l. respingendo tutte le opposizioni, con voto del 5.3.1991;

RIEUTUO che la competenza della derivazione è stata determinata in misura non superiore a l/sec. 94 (novantaquattro) di acqua per soddisfare i fabbisogni per uso industriale;

VISTO il disciplinare n. 2511 di repertorio del 7.6.1991 predisposto dal Servizio del Genio Civile di Cagliari contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. dell'11.12.1933, n. 1775 e leggi e disposizioni successive;

VISTO il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con D.P.R. del 14.8.1920, n. 1285, per le parti ancora in vigore;

VISTA la R. 24.2.1956, n. 38, sulla disciplina delle acque e degli impianti elettrici;

D E C R E T A

Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta ENIMONT ANIC S.r.l. con sede in Assemini - Zona Industriale di derivare dai pozzi U2-U3-U4 in comune di Assemini località Zona Industriale l/sec. 94 (novantaquattro) per uso industriale atta a soddisfare gli usi preposti.

Art. 2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) continuo con inizio dalla data impressa nel presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel già citato disciplinare, verso

Il pagamento del canone annuo di lire 1.410.000 (unmilionequattrocentodiecimila) da introitare sul Capitolo n. 32501 del bilancio di competenza 1992 e corrispondenti capitoli dei bilanci annuali successivi, ed il versamento di lire 250.000 per spese generali di controllo della derivazione (art. 225 T.U. n. 1775/1933).

Tale versamento, annuo anticipato sarà effettuato presso la Tesoreria Regionale (B.N.L. di Cagliari) sul c/c postale n. 4093, con imputazione al capitolo 31102 del bilancio d'entrata 1992 e corrispondenti capitolo degli anni successivi.

L'importo di tale versamento potrà essere modificato a discrezione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per avvenute modificazioni in aumento o diminuzione delle spese per le quali esso avviene.

La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa al SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI- Assessorato dei Lavori Pubblici per il primo versamento non oltre trenta giorni dalla data di notifica del decreto di concessione, e per gli anni seguenti entro la prima decade di febbraio.

I pagamenti suddetti decorreranno dalla data del presente Decreto.

Il presente Decreto, con un estratto del disciplinare di concessione per le parti relative ai diritti dei terzi ed all'interesse pubblico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Servizio del Genio Civile di Cagliari dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.


18 MAG. 1992

Cagliari, _____

L'ASSESSORE EE.LL.
FINANZE ED URBANISTICA
(Antonio SATTIA)



L'ASSESSORE DEI LL.PP.
(Dott. Isauro BAGHINO)



Dott. G. Serra/GS
S.G.C. Co-Coord. Serv.: Ing. A Deplano
File:DEC_D_OF

